

DISEGNI DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DE MATTEIS, PIERACCINI, CUCINELLI, VIVIANI, LEPRE,
ARNONE, ALBERTINI, CIPELLINI e ARFÈ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1972

Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione

ONOREVOLI SENATORI. — Nella precedente legislatura il Gruppo parlamentare socialista presentò un disegno di legge (n. 1961) volto ad adeguare le norme vigenti, in tema di progressione dei magistrati ordinari alla qualifica di magistrato di Cassazione, ai principi costituzionali. Nella relazione al disegno di legge si stabiliva la necessità che alla qualifica in parola accedano tutti e solo gli elementi che, per ogni aspetto, diano veramente garanzia di poter esercitare degnamente le funzioni superiori. Il disegno di legge teneva altresì conto delle legittime aspettative della categoria interessata, anche in relazione alle opportune modifiche introdotte, con la legge 13 ottobre 1969, n. 691, nell'ordinamento dei magistrati della Corte dei conti. Tali aspettative (va notato) sono state manifestate più volte dagli organi associativi della categoria, i quali hanno altresì fatto presente l'aspirazione ad una regolamentazione provvisoria della materia, nell'attesa del nuovo ordinamento giudiziario.

Com'è noto, in forza della legge 4 gennaio 1963, n. 1 (modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 687), la progressione dei magistrati d'Appello alla qualifica di magistrati di Cassazione avviene oggi con sistemi che risentono di una concezione burocratica, ormai superata, della « carriera » del magistrato, e

tipici se mai delle carriere amministrative dello Stato. Detta progressione, vale a dire, ha luogo, per una modestissima aliquota, mediante concorso per esame e, per il rimanente, in seguito a scrutinio (cui i magistrati d'Appello hanno diritto di partecipare nell'anno successivo a quello in cui compiono nove anni dalla promozione alla categoria, con diritto — ove siano dichiarati promovibili per merito distinto — ad ottenere il passaggio alla qualifica superiore, anche in difetto di vacanze, al maturare dell'undicesimo anno dalla precedente promozione). Com'è pure risaputo, il concorso per esame dà luogo ad una mera valutazione della cultura e della preparazione giuridica dei singoli candidati, la quale (a parte la manifesta inopportunità di sottoporre a prove d'esame magistrati non più giovani e con una lunga vita giuridica alle spalle) non consente alcun giudizio sulla complessa personalità degli aspiranti alla promozione e sulla loro operosità; e pure lo scrutinio si risolve sostanzialmente in una valutazione, effettuata da una Commissione di alti magistrati, dei lavori giudiziari appositamente prodotti, per modo che anche con tale sistema si finisce per dar luogo ad un giudizio parziale (basato forzatamente su provvedimenti giudiziari, ed in ispecie su provvedimenti ampiamente elabo-

rati sul piano dottrinario, complessi ed estremamente curati, dei quali raramente possono farsi autori i magistrati appartenenti ad uffici oberati di lavoro).

Venne pertanto proposto che la nomina alla qualifica di magistrato di Cassazione fosse collegata ad una valutazione globale della personalità del magistrato, della sua capacità e dell'attività svolta, preliminarmente espressa in un parere motivato dal Consiglio giudiziario, definitivamente compiuta dal Consiglio superiore della magistratura, con maggiori garanzie di quelle offerte dall'attuale Commissione di scrutinio, la cui figura ha suscitato numerose critiche, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Si propose inoltre di ammettere alla valutazione globale di cui sopra, ai fini della progressione alla qualifica superiore, i magistrati d'Appello al compimento di 7 anni dalla nomina a tale ultima qualifica. Disposizione questa necessaria al fine di adeguare, almeno in parte, l'ordinamento della magistratura ordinaria, a quello delle altre magistrature (Consiglio di Stato e Corte dei conti), particolarmente dopo che la legge 13 ottobre 1969, n. 691, ha ridotto a quattordici anni complessivi dall'ingresso in carriera la durata del servizio occorrente per la nomina a consigliere della Corte dei conti (qualifica equiparata, a tutti gli effetti, a quella di magistrato della Corte di cassazione). Tale necessità era stata del resto avvertita dallo stesso Ministro di grazia e giustizia, che aveva predisposto il disegno di legge n. 1891 presentato alla Camera dei deputati il 13 ottobre 1969, nel quale si prevedeva una riduzione (nove anni invece di undici) del periodo da trascorrere nella qualifica di magistrato di Corte di appello.

Il disegno di legge venne esaminato, insieme col disegno di legge n. 1962 dalla 2ª Commissione permanente che elaborò un testo unificato.

In considerazione del sostanziale accoglimento della proposta allora presentata e della necessità di pervenire con urgenza alla definitiva approvazione delle nuove norme, col presente disegno di legge si recepisce il testo approvato dalla 2ª Commissione permanente e comunicato alla presidenza il 21 gennaio 1972.

Com'è stato sottolineato nella relazione al testo unificato, la normativa che si propone modifica gli attuali criteri selettivi per il passaggio alla qualifica di Cassazione in senso democratico, con l'abolizione di gradi e promozioni, ponendo così i giudici al riparo dalle spinte, suggestioni o condizionamenti determinati da ambizioni carrieristiche, come dai timori e dalle soggezioni che la carriera stessa determina.

Condizione e presupposto per l'attribuzione della qualifica di magistrato di Cassazione è non solo il compimento dei sette anni nella qualifica di magistrato di Corte d'appello, ma una valutazione seria, effettuata dal Consiglio giudiziario, con riferimento ai precedenti relativi al servizio prestato dal magistrato nelle diverse funzioni, alla sua capacità tecnico-professionale ed alla diligenza dimostrata nell'espletamento di dette funzioni. Tale valutazione inoltre non solo deve essere motivata, ma può essere sorretta, e confortata da ogni ulteriore elemento di giudizio che il Consiglio superiore ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità più idonee, in contraddittorio con l'interessato. Si tratta, come è evidente, di un combinato disposto, che assicura non solo un giudizio globale sulla personalità completa del magistrato, ma garantisce le scelte in maniera organica e democratica. È stato evitato ogni giudizio di valutazione in riferimento alle attitudini del magistrato alle future funzioni, eliminando così criteri selettivi basati su valutazioni soggettive e come tali suscettibili di eventuali discriminazioni od arbitrî. Una precisa disciplina è dettata anche per quanto riguarda l'utilizzazione effettiva dei giudici nella Cassazione, evitando ogni preoccupazione o pericolo di affollamento e per quanto concerne la decorrenza delle nomine precedenti, ferma restando, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità della Magistratura all'entrata in vigore della legge. È stata inoltre prevista una opportuna modifica dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, relativa alla nomina agli uffici direttivi superiori in modo che la attribuzione di un incarico direttivo, nell'ambito della stessa qualifica, non costituisca autonoma funzione e non giustifica la permanenza in un ruolo chiuso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Attribuzione della qualifica
di magistrato di Cassazione)*

I magistrati di Corte d'appello, compiuti sette anni dalla nomina a tale qualifica, sono sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione.

Il Consiglio superiore della magistratura, preso in esame il parere del Consiglio giudiziario e valutati gli elementi di cui al successivo articolo 2, procede alla nomina, che produce effetti giuridici ed economici, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha compiuto l'anzianità di cui al primo comma.

Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, il parere di cui al secondo comma è espresso dal Consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Per esprimere tale parere, detto Consiglio è composto, oltre che dal presidente, dai soli membri che rivestono la qualifica di magistrato.

Per gli altri magistrati, non addetti agli uffici giudiziari, e per quelli in servizio all'estero, il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

Art. 2.

(Elementi di valutazione)

Il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio di amministrazione e la valutazione del Consiglio superiore della magistratura debbono essere motivati e debbono essere effettuati con riferimento ai precedenti relativi al servizio prestato nelle diverse funzioni, alla capacità tecnico-professionale, alla

laboriosità ed alla diligenza dimostrate dal magistrato nell'espletamento delle diverse funzioni.

Il Consiglio superiore ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità più idonee, in contraddittorio con l'interessato, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato.

Art. 3.

(Nuova valutazione)

I magistrati che non siano stati valutati favorevolmente sono sottoposti a nuova valutazione dopo un triennio.

La nomina ha effetto dalla data di compimento del triennio che precede la valutazione favorevole.

Art. 4.

(Requisiti per la nomina)

La nomina a magistrato di Cassazione non può, comunque, essere conferita a coloro che non abbiano compiuto almeno dieci anni di attività negli uffici giudiziari, anche se non ininterrottamente.

Tale disposizione non si applica fino alla entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Deduzioni dell'interessato ed osservazioni del Ministro di grazia e giustizia)

Il parere del Consiglio giudiziario è comunicato integralmente all'interessato ed al Ministero di grazia e giustizia dal Consiglio superiore della magistratura; quello del Consiglio di amministrazione è comunicato all'interessato dallo stesso Consiglio superiore della magistratura.

Entro trenta giorni dalla comunicazione il magistrato può presentare deduzioni al Consiglio superiore della magistratura.

Il Ministro può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Art. 6.

(Destinazione dei magistrati di Cassazione)

Fino a quando non siano destinati ad un ufficio corrispondente alle loro funzioni, i magistrati di Cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti.

Art. 7.

(Rinunzia alla nomina)

La dichiarazione di rinunzia alla nomina a magistrato di Cassazione, a norma dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. In tal caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo, e così di seguito per non oltre tre anni.

Trascorso il triennio, il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.

Art. 8.

(Concorso per esami)

Il concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, sarà indetto, dopo l'entrata in vigore della presente legge, per due anni.

Il concorso di cui al comma precedente è indetto nei primi quindici giorni del mese di gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Al concorso potranno partecipare i magistrati che, al 31 dicembre dell'anno precedente, abbiano maturato un'anzianità di almeno tre anni nella qualifica di magistrato di Appello ed ottenuto il parere favorevole degli organi collegiali previsti dall'articolo 1.

All'esame di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute negli arti-

coli 12 e 13 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili.

Le nomine a seguito di concorso per esame, di cui al presente articolo, sono conferite dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso.

In caso di pari anzianità, i vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che conseguono la nomina ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

L'idoneità conseguita nei concorsi per esami a posto di magistrato di Cassazione, indetti a norma della legge 4 gennaio 1963, n. 1, è equiparata alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 1.

Art. 9.

(Scrutini in corso)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di Cassazione; continua, invece, l'espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole riportato dai magistrati in sede di scrutinio già definito o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è equiparato alla valutazione del Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 1.

I magistrati il cui scrutinio non sia stato completato sono sottoposti alla valutazione di cui al precedente articolo 1.

I magistrati scrutinati favorevolmente e quelli che conseguono il giudizio favorevole di cui ai commi precedenti sono nominati magistrati di Cassazione, agli effetti giuridici, dal compimento dell'anzianità prevista dall'articolo 1, ed agli effetti economici dall'entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Art. 10.

(Magistrati non scrutinati precedentemente)

I magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcuno scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pur

avendo l'anzianità necessaria, e coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole, sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 2.

Art. 11.

(Decorrenza delle nomine precedenti)

Le nomine a magistrato di Cassazione conferite ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono anticipate ai soli effetti giuridici, fino ad un massimo di quattro anni e sei mesi e, comunque, non oltre il 1° gennaio 1960, ferma restando, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità della magistratura all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

(Collocazione in ruolo)

Rimangono ferme, ad ogni effetto, le collocazioni nel ruolo di anzianità della magistratura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

In nessun caso coloro che hanno conseguito la nomina a magistrato di Cassazione per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge possono essere collocati nel ruolo di anzianità prima dei magistrati che abbiano conseguito la nomina in Cassazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

(Nomina agli uffici direttivi superiori)

L'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

« La proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, numero 195, per il conferimento degli uffici direttivi di cui all'articolo 6, n. 3) della legge 24 maggio 1951, n. 392, è preceduta dalla dichiarazione di idoneità alle funzioni superiori da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, nel primo quadrimestre di ogni anno, prende in esame, ai fini della dichiarazione di cui al precedente comma, i magistrati di Cassazione che raggiungono nell'anno stesso un'anzianità di otto anni dalla nomina a tale categoria e quelli che nel ruolo di anzianità li precedono, indipendentemente dall'anzianità predetta.

I magistrati dichiarati idonei che, per difetto di vacanze, non possono entro l'anno accedere alle funzioni direttive superiori, conseguono la relativa nomina con decorrenza dal 1° gennaio successivo per ogni effetto giuridico ed economico.

I magistrati, cui sia stata conferita la nomina a norma del precedente comma, sono trattenuti ad esercitare temporaneamente le precedenti funzioni sino a quando non vi sia possibilità di conferimento dell'ufficio direttivo superiore ».

Art. 14.

(Onere economico)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 338 milioni per l'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.